



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n°146 del 3 Maggio 2022

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 02 Maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito.

RECLAMO n°38 della società CUS COSENZA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 37 del 21.4.2022 (squalifica calciatore PONZIO Leonardo per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società Cus Cosenza impugna la squalifica per quattro gare effettive del proprio calciatore Ponzio Leonardo deliberata dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 37 del 21.4.2022 della Delegazione Provinciale di Cosenza.

In via preliminare va significato che Il Cus Cosenza ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 23 aprile u.s. alle ore 09:49 e notificato il reclamo, sempre via PEC, lo stesso giorno alle ore 09:53, riservandosi di pagare il contributo di accesso alla giustizia sportiva entro il 26 aprile 2022.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 160/A del 3.2.2022 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 99 dell'11 febbraio 2022 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato unitamente al pagamento del contributo spese di giustizia entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato (fatto pervenire) alla segreteria della Corte Sportiva territoriale entro le ore 11:00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare.

Trovandosi, il campionato di Seconda Categoria girone B in vigenza di tale regolamento, il CUS Cosenza non ha adempiuto alle tre statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

RECLAMO n° 39 della Società A.S.D. COMPENSORIO CAPO VATICANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 143 del 28.4.2022 (squalifica per DUE gare effettive del campo di giuoco, ammenda di € 600,00, squalifica per OTTO giornate di gara Sig. SURACE Diego, allenatore).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società impugna le sanzioni, di cui in epigrafe, deliberate dal Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 143 del 28.4.2022 del Comitato Regionale Calabria.

In via preliminare va significato che l'ASD Capo Vaticano ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 29.04.2022 alle ore 01:21 e notificato il reclamo, sempre via PEC, lo stesso giorno alle ore 11:26.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n° 160/A del 3.2.2022 – recepito dal Comunicato Ufficiale n° 99 dell'11 febbraio 2022 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato (fatto pervenire) alla segreteria della Corte Sportiva Territoriale entro le ore 11:00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare.

Trovandosi, il campionato di Promozione girone B, in vigenza di tale regolamento, l'ASD Capo Vaticano non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi